

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
(Provincia di Verona)



**Approvato con delibera del Consiglio
Comunale n.85 del 27.12.2012.**

**Modificato con delibera di Consiglio
Comunale n. 20 del 28.04.2015;**

**e modificato con delibera di Consiglio
Comunale n. 13 del 30.03.2016.**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P)
E DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO**

SOMMARIO

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) Normativa di riferimento
- 2) Disciplina per il rilascio della concessione di occupazione
- 3) Domanda per il rilascio della concessione
- 4) Denuncia-domanda occupazioni permanenti
- 5) Concessione
- 6) Occupazione d'urgenza
- 7) Rinnovo della concessione
- 8) Decadenza della concessione
- 9) Revoca della concessione
- 10) Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

CAPO II°

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- 11) Presupposti per l'applicazione dei canoni
- 12) Soggetti passivi
- 13) Criteri di applicazione dei canoni
- 14) Tariffe
- 15) Categorie
- 16) Esenzioni-esclusioni
- 17) Versamento dei canoni
- 18) Sanzioni
- 19) Rimborsi
- 20) Ruoli coattivi
- 21) Entrata in vigore
- 22) Disposizioni transitorie e finali

Allegato A) – Stradario comunale.

CAPO I°
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Normativa di riferimento

1. Il Comune di Castelnuovo del Garda (Vr), nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie, istituisce, nel proprio ordinamento, il Canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche e il Canone patrimoniale non ricognitorio sulla base di quanto disposto dagli art. 52 e 63 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446, dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), con il fine di semplificare la gestione di tali entrate e delineare una politica tariffaria trasparente, in osservanza ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Disciplina per il rilascio della concessione di occupazione

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di uso pubblico, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione comunale. Le domande andranno indirizzate agli Uffici comunali competenti che, acquisiti i necessari pareri, rilasceranno la concessione.

2. Anche per i casi espressamente previsti all'art. 16 del presente regolamento è necessario l'inoltro della domanda con le modalità previste dall'art. 3.

Art. 3 – Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi vigenti, nonché a tutte le norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza, fatta eccezione per quelli che la stessa Amministrazione provvederà ad acquisire d'ufficio.

5. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla domanda, potrà richiedere chiarimenti al fine dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Per le occupazioni temporanee o quelle previste dall'art. 16 del presente regolamento, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio comunale competente almeno 4 giorni lavorativi prima della data di inizio occupazione, entro ulteriori 4 giorni l'ufficio provvederà al rilascio della concessione nulla osta o diniego.

Art. 4 – Denuncia-domanda occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, la domanda, redatta sugli appositi moduli disponibili presso il competente ufficio, deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data richiesta per l'occupazione e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della domanda non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del pagamento, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione.

Art. 5 – Concessioni

1. Nell'atto di concessione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni a diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere intralcio alcuno alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego entro trenta giorni dalla domanda per le occupazioni permanenti o, negli stessi termini, dalla data di presentazione dei documenti richiesti, di cui al comma 4 dell'art. 3 del presente regolamento.
5. Il Comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6 – Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente anche via PEC, fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.
3. Per quanto concerne le misure adottate per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 7 – Rinnovo della concessione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, possono richiederne per iscritto il rinnovo, motivando la necessità sopravvenuta.

Art. 8 – Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) la ripetuta violazione, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste dall'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di decorrenza nel caso di occupazione permanente e nei quindici giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento del canone COSAP e/o non ricognitorio, se dovuti.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, il canone di occupazione (COSAP e/o non ricognitorio) non verranno restituiti.

Art. 9 – Revoca della concessione

1. Le concessioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 10 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO II°
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 11 – Presupposti per l'applicazione dei canoni

1. L'uso o l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche nonché delle strade o loro pertinenze, sono soggetti al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, come riproposto dall'art. 63 del D.Lgs. 15/12/97 n° 446, in favore dell'ente proprietario della strada o dell'area occupata.
2. Le occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa, come di seguito elencate, sono altresì soggette al pagamento del canone non ricognitorio ai sensi dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
 - a) Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili.
 - b) Contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche, telefoniche e telegrafiche.
 - c) Fibre ottiche.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone non ricognitorio.
4. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
5. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
6. A partire dall'anno 2015, sono soggetti al pagamento del canone di occupazione permanente i passi carrabili.
7. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
8. Il canone dovuto per quanto indicato al comma 6 è commisurato alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto (convenzionalmente commisurata ad un metro).
9. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, oltre alla mancanza dell'apposito cartello di divieto rilasciato tramite regolare concessione.
10. Il Comune può, a seguito di espressa richiesta da parte dei proprietari degli accessi, tenuto conto delle esigenze di viabilità, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, previo rilascio di apposito cartello segnaletico; in questo caso tali accessi vengono assoggettati al canone di occupazione perché acquisito il diritto di divieto come per il passo carrabile convenzionale, ma con riduzione della tariffa del 20%.
11. Qualora i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione presentando apposita domanda al Comune.
12. Saranno a carico del richiedente le spese conseguenti il ripristino dell'assetto stradale.
- 13 Per i passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 20%.

Art. 12 – Soggetti passivi

1. Il canone COSAP e/o non ricognitorio sono dovuti dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 13 – Criterio di applicazione dei canoni

1. Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche:

- a) il canone è commisurato all'entità dell'occupazione (superficie), alla categoria di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, nonché alla durata dell'occupazione.
- b) La superficie occupata è espressa in metri quadrati, con arrotondamenti all'unità superiore della cifra contenente decimali.
- c) Non si fa comunque luogo all'imposizione delle occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato.
- d) Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari in base a tariffa annua. In caso di inizio o cessazione nel corso dell'anno, il canone è commisurato ai mesi di occupazione (si considera mese intero se l'occupazione è di durata superiore a quindici giorni).
- e) Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto per giorni in base a tariffa giornaliera, anche se nell'arco della giornata l'occupazione è di durata inferiore a 24 ore con esclusione delle occupazioni di cui all'art. 15 lett. "o" per le quali, il canone sarà commisurato alle ore di effettiva occupazione ed in ragione di 1/3 della tariffa giornaliera qualora l'occupazione sia inferiore alle 4 ore.
- f) Per quanto riguarda l'ubicazione, il territorio comunale è suddiviso in zone (due categorie d'appartenenza) a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, come espressamente indicato nell'allegato A), parte integrante del presente Regolamento.
- g) L'allegato A) di cui sopra verrà aggiornato con cadenza triennale dalla data di approvazione della presente modificazione, fermo restando che la denominazione di nuove zone che potrebbe intervenire nel corso del triennio, ricadrà nella categoria secondaria fino all'aggiornamento dell'allegato A) in discorso.

2. Canone non ricognitorio:

- a) il canone è dovuto al Comune per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
- b) La consistenza da assoggettare a canone non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
- c) Il canone è riscosso limitatamente alla parte eccedente l'importo dovuto a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) eventualmente dovuto per l'occupazione permanente.

Art. 14 – Tariffe

1. I canoni sono dovuti in base alle tariffe deliberate dalla Giunta comunale; l'approvazione delle tariffe ha effetto dal 01.01 dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto dalla legge per l'applicazione del bilancio di previsione (art. 1 c. 169 L. 296/2006).
2. Le tariffe, per quanto concerne il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono graduate in base ai criteri di cui all'articolo 13.
- 3 L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di diversificare le tariffe per i canoni ricognitori a seconda che il soggetto passivo del tributo eroghi servizi di utilità alla comunità locale.

Art. 15 – Categorie

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe ed in relazione alla natura dell'occupazione effettuata dal concessionario, si distinguono le seguenti categorie:
 - a) occupazioni effettuate da pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.);
 - b) occupazioni effettuate da esercizi commerciali (negozi, ecc.);
 - c) i passi carrabili (aventi manufatto) con e senza cartello;
 - d) gli accessi carrabili (a raso) con cartello;
 - e) occupazioni effettuate dal mercato settimanale;
 - f) occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (bancarelle dolciumi, fiori, giocattoli, ecc.);
 - g) occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (parchi divertimenti);
 - h) occupazioni effettuate in occasione di fiere (settore agricolo);
 - i) occupazioni effettuate da bancarelle chioschi (libri, giornali, ecc.);
 - j) occupazioni effettuate con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune;
 - k) occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - l) occupazioni effettuate per attraversamenti sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - m) altre occupazioni non previste nelle lettere precedenti;
 - n) occupazioni con cavi, condutture sotterranee ed aree, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici.
 - o) occupazione effettuate da autoscuole per svolgimento di prove pratiche di esame finalizzate al conseguimento patente cat. "A" motocicli. L'occupazione è vincolata alla disponibilità del suolo pubblico rispetto ad occupazioni di qualunque genere ritenute prioritarie a discrezione del Comune.

Art. 16 – Esenzioni-esclusioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni e gli eventuali lavori di posa, anche successivi, con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili (a raso) senza cartello;
- h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- i) le occupazioni effettuate con manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- j) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- k) occupazione momentanea con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- l) occupazioni permanenti con fioriere all'esterno di abitazioni o negozi;
- m) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde;
- n) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- o) occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- p) occupazioni con tende o simili, fissi o retrattili;
- q) occupazioni temporanee effettuate da associazioni ed istituzioni varie senza fini di lucro o a scopo benefico;
- r) qualsiasi occupazione effettuata con il patrocinio del Comune, preventivamente deliberata dall'Organo Amministrativo;
- s) occupazioni occasionali, ossia occupazioni di durata non superiore a quattro ore e a 10 mq.

Art. 17 – Versamento dei canoni

1. Per le occupazioni permanenti il versamento dei canoni, dovuto per l'anno del rilascio della concessione, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio della stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi, in mancanza di variazioni delle occupazioni, il versamento, per importi superiori ad € 300,00 per canone, può essere effettuato in due rate uguali con scadenza il 30/04 e 31/10, oppure in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
3. Per importi uguali o inferiori ad € 300,00 per canone, il versamento deve essere eseguito in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
4. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone (C.O.S.A.P.) deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. L'importo del canone dovuto è arrotondato all' Euro per difetto se la frazione non è superiore al ½ Euro o per eccesso se è superiore.
6. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al Comune.

Art. 18 – Sanzioni

1. Alle occupazioni abusive viene applicata una indennità pari al canone maggiorato del 50%.
2. Nel caso di denuncia infedele o parziale versamento viene applicata una sanzione amministrativa pari al 75% del maggiore canone dovuto.
3. Nel caso di omesso o tardivo versamento è dovuta una sanzione amministrativa pari a:
 - 50% del canone, se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza;
 - 100% del canone, se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori legali.

Art. 19 – Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 20 – Ruoli Coattivi

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene mediante ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 21 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2013 e dalla stessa data perderà d'efficacia il vecchio "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 30.11.1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Sarà inserito nella Raccolta dei Regolamenti del Comune e tenuto a

disposizione del pubblico affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione in qualsiasi momento. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2015 deve avvenire entro il 30 settembre 2015.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
5. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal primo gennaio 2015.
- ¹6. Limitatamente all'anno 2015 sono stabilite come di seguito le tariffe delle occupazioni permanenti dei passi carrabili:

TIPO OCCUPAZIONE	I° CATEGORIA	II° CATEGORIA
Passi carrabili (aventi manufatto) con e senza cartello	25,82	20,66
Passi carrabili per accesso a distributori di carburante ed autolavaggi	20,66	16,53
Accessi carrabili (a raso) con cartello	20,66	16,53

dando atto che relativamente alle categorie di cui al presente comma si fa riferimento all'allegato 2 denominato "Corrispettivi canoni e classificazione delle strade" di cui al vigente regolamento per la disciplina della pubblicità stradale delle segnalazioni turistiche e relativi canoni concessori.

7. La scadenza per il pagamento del canone annuo COSAP, limitatamente ai passi carrai, dovuto per l'anno 2016 è fissata al 28 febbraio 2017.

¹ Comma parzialmente annullato in via di autotutela, con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2016, che nella parte dispositiva stabilisce in particolare quanto segue:

... omissis

- 2) *Di annullare d'ufficio, in via di autotutela parziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la disposizione di cui al comma 6 dell'art. 22 del regolamento COSAP e canone non ricognitorio approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 28.4.2015, nella parte in cui vengono stabilite le tariffe per i passi carrabili.*
- 3) *Di dare atto che, per effetto del presente provvedimento, i passi carrabili saranno soggetti alla COSAP nell'anno 2015 in base alla tariffa deliberata dalla Giunta nella categoria generica "altre occupazioni non previste nelle precedenti categorie", nella misura stabilita dalla Giunta stessa, fatti salvi nuovi provvedimenti tariffari della Giunta medesima a partire dall'anno 2016;*

... omissis

ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P) E DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO.

Comune di Castelnuovo del Garda					
Stradario					
Tipo	Toponimo	Categoria		Note	Località
Via	11 Aprile 1848	1			Castelnuovo
Via	Alberetti	1			Castelnuovo
Piazza	Angelini	1			Castelnuovo
Vicolo	Bernini	1			Castelnuovo
Via	Caboto	1			Castelnuovo
Vicolo	Caprera	1			Castelnuovo
Via	Carducci	1			Castelnuovo
Via	Casaline	1			Castelnuovo
Via	Castello	1			Castelnuovo
Via	Cavour	1			Castelnuovo
Via	Colombo	1			Castelnuovo
Via	Cossali	1			Castelnuovo
Via	D'Annunzio	1			Castelnuovo
Via	Da Verrazano	1			Castelnuovo
Piazza	Degli Alpini	1			Castelnuovo
Via	Degli Studi	1			Castelnuovo
Via	Del Fante	1			Castelnuovo
Vicolo	Del Gatto	1			Castelnuovo
Piazza	Della Libertà	1			Castelnuovo
Via	Dell'Artigliere	1			Castelnuovo
Via	Diaz	1			Castelnuovo
Vicolo	Don Bosco	1			Castelnuovo
Via	Don Oliosì	1			Castelnuovo
Via	Ettore Majorana	1			Castelnuovo
Via	Europa Unita	1			Castelnuovo
Via	F.lli Rosselli	1			Castelnuovo
Via	Fermi	1			Castelnuovo
Via	Filiselle	1			Castelnuovo
Via	Gabiola	1			Castelnuovo
Via	Gaio	1			Castelnuovo
Via	Genio	1			Castelnuovo
Via	Gianfilippi	1			Castelnuovo
Via	Grazia Deledda	1			Castelnuovo
Via	I° Maggio	1			Castelnuovo
Via	Italia '61	1			Castelnuovo
Via	Magellano	1			Castelnuovo
Via	Mameli	1			Castelnuovo
Via	Manara	1			Castelnuovo
Via	Manzoni	1			Castelnuovo
Via	Marco Polo	1			Castelnuovo
Via	Marconi	1			Castelnuovo
Via	Martiri delle Foibe	1			Castelnuovo
Via	Martin Luther King	1			Castelnuovo

Comune di Castelnuovo del Garda

Stradario

Tipo	Toponimo	Categoria		Note	Località
Via	Marx	1			Castelnuovo
Via	Milano	1			Castelnuovo
Via	Mons. Pacifico M. L. Perantoni	1			Castelnuovo
Via	Montalto	1			Castelnuovo
Via	Montello	1			Castelnuovo
Via	Montini	1			Castelnuovo
Via	Papini	1			Castelnuovo
Via	Pasque Veronesi	1			Castelnuovo
Via	Pasubio	1			Castelnuovo
Via	Pellico	1			Castelnuovo
Via	Polderin	1			Castelnuovo
Via	Pozzetto	1			Castelnuovo
Via	Roma	1			Castelnuovo
Via	Solferino	1			Castelnuovo
Via	Stazione	1			Castelnuovo
Via	Testi	1			Castelnuovo
Via	Trento	1			Castelnuovo
Via	Umberto I°	1			Castelnuovo
Via	Valbruna	1			Castelnuovo
Via	Verga	1			Castelnuovo
Via	Vespucci	1			Castelnuovo
Via	Brennero		2		Castelnuovo
Via	Cà Brusà		2		Castelnuovo
Via	Campagna		2		Castelnuovo
Via	Cesare Pavese		2		Castelnuovo
Via	Colombara		2		Castelnuovo
Via	Colombarola		2		Castelnuovo
Via	Costabella		2		Castelnuovo
Via	Del Donatore		2		Castelnuovo
Via	Dell'Artigianato		2		Castelnuovo
Via	Dell'Industria		2		Castelnuovo
Via	Facchinelle		2		Castelnuovo
Via	Ferratella		2		Castelnuovo
Via	Finil		2		Castelnuovo
Vicolo	Fiume		2		Castelnuovo
Via	Foscolo		2		Castelnuovo
Via	Galilei		2		Castelnuovo
Via	Gen. Zamboni		2		Castelnuovo
Via	Giuseppe Ungaretti		2		Castelnuovo
Via	Guido Castelnuovo		2		Castelnuovo
Via	Madre Teresa di Calcutta		2		Castelnuovo
Via	Maria Gaetana Agnesi		2		Castelnuovo
Via	Maria Montessori		2		Castelnuovo

Comune di Castelnuovo del Garda

Stradario

Tipo	Toponimo	Categoria		Note	Località
Via	Meucci		2		Castelnuovo
Via	Monte		2		Castelnuovo
Via	Oregolo		2		Castelnuovo
Via	Palazzina		2		Castelnuovo
Via	Pitagora		2		Castelnuovo
Via	Pozzoli		2		Castelnuovo
Via	Praietta		2		Castelnuovo
Via	Renaldo		2		Castelnuovo
Via	Sei Fontane		2		Castelnuovo
Via	Spagno		2		Castelnuovo
Via	Stefania		2		Castelnuovo
Via	Verona		2		Castelnuovo

Comune di Castelnuovo del Garda

Stradario

Tipo	Toponimo	Categoria		Note	Località
Piazza	Ai Fanti d'Italia	1			Cavalcaselle
Via	Albert Sabin	1			Cavalcaselle
Via	Alighieri	1			Cavalcaselle
Via	Bartali	1			Cavalcaselle
Via	Bastia	1			Cavalcaselle
Via	Belfiore	1			Cavalcaselle
Piazza	Berto Barbarani	1			Cavalcaselle
Via	Bologna	1			Cavalcaselle
Via	Buonarroti	1			Cavalcaselle
Via	Canove	1			Cavalcaselle
Via	Catullo	1			Cavalcaselle
Via	Cignaroli	1			Cavalcaselle
Via	Da Vinci	1			Cavalcaselle
Via	Del Lavoro	1			Cavalcaselle
Via	E. Ferrari	1			Cavalcaselle
Via	Fausto Coppi	1			Cavalcaselle
Via	Fiera	1			Cavalcaselle
Via	Giotto	1			Cavalcaselle
Via	Luois Pasteur	1			Cavalcaselle
Via	Mantegna	1			Cavalcaselle
Via	Mantovana	1			Cavalcaselle
Via	Palladio	1			Cavalcaselle
Via	Pascoli	1			Cavalcaselle
Via	S. Zeno	1			Cavalcaselle
Via	Simoni	1			Cavalcaselle
Via	Trieste	1			Cavalcaselle
Via	Venezia	1			Cavalcaselle
Via	Volta	1			Cavalcaselle

Comune di Castelnuovo del Garda

Stradario

Tipo	Toponimo	Categoria		Note	Località
Via	XX Settembre	1			Cavalcaselle
Vicolo	XXIV Maggio	1			Cavalcaselle
Via	XXV Aprile	1			Cavalcaselle
Località	S.R. 11 Tangenziale Peschiera		2		Cavalcaselle
Via	Albara		2		Cavalcaselle
Via	Belvedere		2		Cavalcaselle
Via	Bisavola		2		Cavalcaselle
Via	Brolo		2		Cavalcaselle
Vicolo	Burlin		2		Cavalcaselle
Via	Burlinetta		2		Cavalcaselle
Via	Campagnabassa		2		Cavalcaselle
Via	Casello		2		Cavalcaselle
Via	Coppo		2		Cavalcaselle
Via	Fornace		2		Cavalcaselle
Via	Forte Villa		2		Cavalcaselle
Via	Fumana		2		Cavalcaselle
Via	Francesco Hayez		2		Cavalcaselle
Via	Giovanni Paolo II		2		Cavalcaselle
Via	Maria d'Emili		2		Cavalcaselle
Via	Mompiani		2		Cavalcaselle
Via	Palazzo		2		Cavalcaselle
Via	Palù		2		Cavalcaselle
Via	S. Lorenzo		2		Cavalcaselle
Via	Zuccotti		2		Cavalcaselle

Comune di Castelnuovo del Garda

Stradario

Tipo	Toponimo	Categoria		Note	Località
Via	Aldo Moro	1			Sandrà
Via	Aleardi	1			Sandrà
Vicolo	Bondion	1			Sandrà
Via	Calcarola	1			Sandrà
Via	Casal	1			Sandrà
Via	Castellani	1			Sandrà
Via	Cattaneo	1			Sandrà
Via	Cesare Marchi	1			Sandrà
Via	Chiesa	1			Sandrà
Via	Corobbi	1			Sandrà
Via	De Gasperi	1			Sandrà
Via	Della Pace	1			Sandrà
Piazza	Della Repubblica	1			Sandrà
Via	Don Consolini	1			Sandrà
Via	Don Milani	1			Sandrà

Comune di Castelnuovo del Garda

Stradario

Tipo	Toponimo	Categoria		Note	Località
Via	Dosso	1			Sandrà
Via	Einaudi	1			Sandrà
Via	Garibaldi	1			Sandrà
Via	Gen. Zamboni	1			Sandrà
Via	Igino Nicolis	1			Sandrà
Via	Isonzo	1			Sandrà
Via	Italo Balbo	1			Sandrà
Via	Leopardi	1			Sandrà
Via	Matteotti	1			Sandrà
Via	Modigliani	1			Sandrà
Via	Monte Baldo	1			Sandrà
Via	Monte Grappa	1			Sandrà
Via	Oliveto	1			Sandrà
Via	Pastrengo	1			Sandrà
Via	Piave	1			Sandrà
Via	Prà Molesan	1			Sandrà
Via	Preosole	1			Sandrà
Piazza	Repubblica	1			Sandrà
Via	S. Antonio	1			Sandrà
Piazza	S. Marco	1			Sandrà
Via	S. Martino	1			Sandrà
Vicolo	Salgari	1			Sandrà
Via	Silani	1			Sandrà
Vicolo	Spolverin	1			Sandrà
Via	Tinelli	1			Sandrà
Via	Veneto	1			Sandrà
Via	Volperara	1			Sandrà
Via	Vigo	1			Sandrà
Via	Bragatton		2		Sandrà
Via	Bubian		2		Sandrà
Via	Crosara		2		Sandrà
Via	Edison		2		Sandrà
Via	Edith Stein		2		Sandrà
Via	Fontana		2		Sandrà
Via	Fontanelle		2		Sandrà
Via	Fontanon		2		Sandrà
Via	Fossagranara		2		Sandrà
Via	Gallina		2		Sandrà
Via	Paolonga		2		Sandrà
Via	Silanetto		2		Sandrà
Via	Tione		2		Sandrà
Via	Zonconi		2		Sandrà

Comune di Castelnuovo del Garda				
Stradario				
Tipo	Toponimo	Categoria	Note	Località
Comune di Castelnuovo del Garda				
Stradario				
Tipo	Toponimo	Categoria	Note	Località
Via	Gardesana	1		Ronchi
Via	Luigi Boccherini	1		Ronchi
Via	Mascagni	1		Ronchi
Via	Puccini	1		Ronchi
Via	Ronchi	1		Ronchi
Vicolo	Rossini	1		Ronchi
Via	Staffalo	1		Ronchi
Via	Verdi	1		Ronchi
Via	Vivaldi	1		Ronchi
Comune di Castelnuovo del Garda				
Via	Cà Bianca		2	Ronchi
Via	Campanello		2	Ronchi
Via	Colombaron		2	Ronchi
Via	Derna		2	Ronchi
Via	Essicatoio		2	Ronchi
Via	Gasparina		2	Ronchi
Via	Piero Pederzoli		2	Ronchi
Comune di Castelnuovo del Garda				
Stradario				
Tipo	Toponimo	Categoria	Note	Località
Piazza	24 giugno 1866	1		Oliosì
Via	Bandiera	1		Oliosì
Via	Custoza	1		Oliosì
Piazza	Degli Autieri	1		Oliosì
Via	Goito	1		Oliosì
Via	Marengo	1		Oliosì
Via	Mentana	1		Oliosì
Via	Risorgimento	1		Oliosì
Via	Sten. Giuseppe Libretti	1		Oliosì
Via	Vito Volterra	1		Oliosì
Comune di Castelnuovo del Garda				
Via	Capitano Camillo Baroncelli		2	Oliosì
Via	Martiri di Cefalonia e Corfù		2	Oliosì
Via	Unità d'Italia		2	Oliosì
Comune di Castelnuovo del Garda				
Stradario				
Tipo	Toponimo	Categoria	Note	Località
Via	Campagnarossa		2	Mongabia
Via	Costantino Nigra		2	Mongabia
Via	Finilon		2	Mongabia

Comune di Castelnuovo del Garda**Stradario**

Tipo	Toponimo	Categoria		Note	Località
Via	Mischi		2		Mongabia
Via	Mongabia		2		Mongabia
Via	Monte Cricco		2		Mongabia
Via	Moretto		2		Mongabia
Via	Valcerea		2		Mongabia
Via	Zenati		2		Mongabia

Comune di Castelnuovo del Garda**Stradario**

Tipo	Toponimo	Categoria		Note	Località
Via	Camalavicina	1			Camalavicina
Via	Giuseppe Mazzini	1			Camalavicina
Vicolo	Mincio	1			Camalavicina
Via	Attila	1			Camalavicina
Via	Madonna di Campagna	1			Camalavicina